PROROGA DELLE GESTIONI ESATTORIALI E DELLE RICEVITORIE PROVINCIALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Art. 2

Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo precedente debbono notificare, entro il 10 novembre 1983, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'intendente di finanza, atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite al rinunciante. Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si e' avvalso della facolta' di rinuncia alla proroga possono essere conferite d'ufficio per l'anno 1984 con aggio non superiore a quello determinato ai sensi delle disposizioni richiamate nel primo comma dell'articolo 1. Se il conferimento d'ufficio non puo' essere effettuato entro il 30 novembre 1983, le stesse devono essere conferite alla Societa' esattorie vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 GENNAIO 1988 N. 43.

Versione in vigore dal 29 febbraio 1988, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette
Estremi	Decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-gestioni-esattoriali-e-delle-ricevitorie-provinciali/art-2/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it